

CAPO III

VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Treni Italia – Svizzera

E' prevista l'emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard).

Sono esclusi dall'agevolazione per gli Elettori residenti i servizi accessori (bici al seguito, etc.).

Treni notte Italia- Austria e Italia-Germania

Non viene riconosciuta l'agevolazione per gli Elettori residenti all'estero.

Nel caso in cui la sede elettorale non è servita dal treno internazionale, per la tratta interna è prevista l'emissione di un biglietto di andata e ritorno con le seguenti particolarità:

- **per i treni del servizio nazionale** (IC, ICN, FB, AV): il biglietto **viene rilasciato all'estero** a tariffa "Italian Elector" da una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa;
- **per i treni Regionali**: il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, **deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di viaggio.**

A) Validità del biglietto.

I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. L'agevolazione per elettori è accordata a condizione che il viaggio di andata **avvenga entro l'ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).**

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale. Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

I biglietti di A/R per il viaggio di proseguimento in servizio interno devono essere rilasciati secondo le condizioni previste per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale.

B) Modalità di emissione.

I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all'estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e riportante l'agevolazione di viaggio spettante.

Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.

Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell'apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante all'elettore proveniente dall'estero, i punti vendita dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti con le tariffe sopra riportate, in quanto nella fattispecie l'elettore ha diritto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.

B.1. Elettori provenienti dall'estero sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia.

Agli elettori provenienti dall'estero, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC-NRT ex TCV) fino al confine e sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, deve essere rilasciato in treno, senza soprattasse e su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno.

Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, l'elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo "Italian Elector" per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.

Gli elettori provenienti dall'estero, in possesso di biglietto fino alla stazione di arrivo del treno internazionale ma sprovvisti del biglietto per il viaggio di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa, devono acquistare il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, presso le biglietterie o agenzie di viaggio.

In caso di accesso ad altro treno del servizio nazionale (IC, ICN, FB, AV) gli elettori devono corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero, calcolato rispetto alla tariffa 1/Espressi per la categoria di treno utilizzata senza applicazione di soprattasse.

Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento viene rilasciato in treno senza applicazione di penalità, a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.

B.2. Elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con altri mezzi.

a) emissione di biglietti per viaggi di andata e ritorno:

Agli elettori provenienti dall'estero giunti in una stazione di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, devono essere rilasciati biglietti di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, con la validità prevista per gli elettori provenienti dall'estero, purché siano in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.

b) emissione di biglietti per il solo percorso internazionale di ritorno:

Agli elettori provenienti dall'estero, che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, possono essere rilasciati biglietti per il solo percorso di ritorno del treno internazionale con applicazione delle riduzioni previste.

Nel caso in cui l'elettore richieda il biglietto per una destinazione estera non servita dal treno diretto internazionale, deve essere emesso anche un biglietto o un tagliando di sezione per il percorso estero di proseguimento, sempre che ne sia possibile il rilascio senza riduzioni elettori.

I biglietti di cui sopra vengono emessi a condizione che l'elettore sia in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibisca la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

C) Cambio della prenotazione

Il cambio della prenotazione deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto. Per effettuare il cambio prenotazione di un biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all'emissione di un nuovo biglietto.

D) Cambio del biglietto

Il cambio del biglietto deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che lo ha emesso. Per effettuare il cambio del biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all'emissione di un nuovo biglietto.

E) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore

I biglietti a tariffa "Italian Elector" per i treni internazionali a prezzo di mercato, non utilizzati per rinuncia al viaggio da parte del cliente, sono rimborsabili nei termini ed alle condizioni previste da ogni singolo Accordo (Italia - Svizzera etc.).

Per i biglietti emessi da Imprese ferroviarie estere il rimborso deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto.

Per i biglietti a prezzo di mercato emessi da Trenitalia, la richiesta di rimborso può essere presentata a qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia emittente, prima della partenza del treno prenotato.

Ai rimborsi dei biglietti internazionali a prezzo di mercato si applica il limite di 10,00 euro sotto il quale non spetta il rimborso.

Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.

F) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica.

Indennità in caso di ritardo in arrivo

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

G) Irregolarità

I viaggiatori provenienti dall'estero sprovvisti di biglietto e della documentazione elettorale richiesta, devono essere regolarizzati come sprovvisti di biglietto, con applicazione delle soprattasse previste.

Agli elettori in possesso di biglietto per il treno internazionale e sprovvisti di titolo di viaggio per il treno di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale, qualora la stazione di arrivo del treno internazionale sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il viaggio di proseguimento non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, viene rilasciato in treno, senza applicazione di penalità, un biglietto di A/R a tariffa elettori per raggiungere la sede elettorale, a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, II e IV.